

# Divieto di monetizzazione delle ferie non godute

T.A.R. - T.A.R. Calabria - Reggio Calabria - Sentenza 25 maggio 2017, n. 473

N. 473/2017 Reg. Prov. Coll.

N. 608 Reg. Ric.

ANNO 2016

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente  
SENTENZA

sul ricorso n. 608 del 2016, proposto da M. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Rijli e Giampiero Pietro Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Reggio Calabria, alla via via Demetrio Tripepi n. 78

contro

- il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso la quale è domiciliato, in via del Plebiscito n. 15 - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Capo di Stato Maggiore in carica

per l'annullamento

- del provvedimento n. 186193/13 del 14 giugno 2016, emesso dal Capo di Stato Maggiore al Comando Generale della Guardia di Finanza, notificato in data 17 giugno 2016, con il quale è stato dichiarato infondato e pertanto respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del Centro Informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, Uff. Trattamento economico del personale in servizio, Sezione trattamento economico principale, Drappello stipendi I.S.A.F, prot. n. 0381492 del 24 dicembre 2015, notificato in data 22 gennaio 2016;

- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi, prodromici o presupposti, comunque lesivi degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Esponde il ricorrente di essere transitato nei ruoli civili del Ministero dell'Economia e Finanze in quanto ritenuto "... permanentemente non idoneo al servizio militare e d'istituto nella Guardia di Finanza ma non idoneo in modo assoluto e da collocare nella riserva" e "reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi della L. 266/99 ..." giusta determinazione del Comando generale della Guardia di Finanza - Ufficio personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari, di cui al prot. 0230653/15 del 5 agosto 2015.

Soggiunge di aver avanzato richiesta di monetizzazione delle giornate di licenza ordinaria e riposi di legge, maturati e non fruiti per essere stato il militare collocato in aspettativa per motivi di salute durante il periodo finale di appartenenza alla Guardia di Finanza.

Tale richiesta veniva respinta dal Centro Informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, Uff. Trattamento economico del personale in servizio, sezione trattamento economico principale, drappello stipendi I.S.A.F, con l'impugnata nota del 24 dicembre 2015, recante la seguente motivazione: " In relazione alla Sua istanza, formulata con il foglio in riferimento, concernente la monetizzazione delle ferie non godute per gli anni dal 2009 al 2013, si rappresenta che il Comando Generale - VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Trattamento Economico, all'uopo interessato da questo Centro, ha ribadito che: A. il transito di un militare del Corpo agli impieghi civili non determina la cessazione del rapporto di lavoro dello stesso con la Pubblica Amministrazione; B. ricorrendo le condizioni di cui alla nota n. 40033 datata 8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze, presso la nuova Amministrazione è quindi consentito fruire della licenza maturata e non goduta, nel rispetto tuttavia della precipua disciplina normativa e contrattuale, ivi compresa quella in materia di riporto di ferie dall'anno di maturazione a quello successivo; C. il Corpo non ha alcuna competenza al riguardo e non deve pertanto procedere alla monetizzazione del congedo ordinario maturate e non fruito. 2. Per quanto sopra, l'istanza in oggetto non può trovare accoglimento".

Il ricorrente quindi impugnava il suddetto provvedimento in via gerarchica, con ricorso depositato il 19 febbraio 2016, con analogo esito negativo.

Rileva la parte come il monte-ferie non godute sia stato determinato dal collocamento in aspettativa per motivi di salute del ricorrente da parte della Guardia di Finanza, aspettativa cessata solo con la dichiarazione di non idoneità sancita dalla suddetta Amministrazione.

Sostiene l'inconferenza del richiamo alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 40033 dell'8 gennaio 2012, che fa riferimento alla normativa di cui all'art 10 del D.Lgs. 66/2003, nascente dal fatto che tale decreto ai sensi del comma 3 dell'art 2 del medesimo non si applica al personale militare.

Quanto al dato normativo, se è vero che l'art. 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai relativi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti sostitutivi (prevedendo la norma che la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età e che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge), nondimeno con nota n. 32937 del 6 agosto 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ritenuto che la sopravvenuta abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute, in assenza di una specifica disciplina transitoria, consenta di salvaguardare quantomeno tutte quelle situazioni che si erano già definite prima del 7 luglio 2012 (data dell' entrata in vigore della norma).

Pertanto la preclusione alla monetizzazione non riguarderebbe i rapporti di lavoro già cessati prima del 7 luglio 2012.

Nella fattispecie, ricorrerebbero le cause di esclusione dal divieto di monetizzazione delle ferie non godute, individuate dal Dipartimento con il parere su citato, essendo il ricorrente transitato nei ruoli civili del Ministero dell'Economia e Finanze non per libera scelta, ma per sopravvenuta inidoneità fisica alla prosecuzione dell'impiego in essere, ovvero per ragioni di salute, mentre troverebbe applicazione la disposizione di cui al D.P.R. 170/2007 (art 29 comma 4), che stabilisce che "Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita".

Rivendica, quindi, la parte il proprio diritto alla corresponsione, da parte della Guardia di Finanza, dell'equivalente monetizzato delle ferie non godute, per l'intero periodo rivendicato.

Chiede conclusivamente la parte che, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, venga annullato il provvedimento n. 186193/13 del 14 giugno 2016, emesso dal Capo di Stato Maggiore al Comando Generale della Guardia di Finanza, notificato in data 17 giugno 2016, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente stesso; e, conseguentemente, condannato il resistente Ministero delle Finanze, Corpo della Guardia di Finanza, alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di monetizzazione delle giornate di licenza ordinaria e riposi di legge, maturati e non fruiti per essere stato il militare collocato in aspettativa per motivi di salute durante il periodo finale di appartenenza alla Guardia di Finanza, di cui alla istanza n. 217591/15 del 18 luglio 2015.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 maggio 2017.

### DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all'art 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone:

"7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso".

L'art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, prevede che "Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".

Autorevole giurisprudenza ha precisato che:

- il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001 n. 14020);

- anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);

- i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruiti - espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

- in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 giugno 2011 n. 3041 e 11 maggio 2011 n. 2620; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010 n. 7364, 7 maggio 2010 n. 2663 e 1° dicembre 2010 n. 8372; Cons. Stato, sez. VI, 1° aprile 2009 n. 2031).

2. Rileva il Collegio che, se è vero che il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruiti, è altrettanto vero che tale evenienza, alla stregua di una lettura sistemica della richiamata normativa, implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore, come ad esempio nelle ipotesi di decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Di contro, rileva il Collegio che, nel caso qui in rilievo, non sussiste il presupposto legittimante che fonda l'invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Dirimente in senso ostativo all'accoglimento della domanda del ricorrente si rivela, dunque, il fatto che lo stesso, lungi dall'essere stato collocato in quiescenza (con riveniente interruzione del rapporto di impiego) è, invece, transitato nei ruoli civili del Ministero dell'Economia e Finanze in quanto ritenuto "permanentemente non idoneo al servizio militare e d'istituto nella Guardia di Finanza ma non idoneo in modo assoluto e da collocare nella riserva";e, quindi, "reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e Finanze".

3. Sulla base delle esposte considerazioni, non possono dunque trovare accoglimento le argomentazioni dalla parte ricorrente esposte con il mezzo di tutela all'esame. Il quale deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE EST

Roberto Politi

IL REFERENDARIO

Filippo Maria Tropicano

IL REFERENDARIO

Angela Fontana

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2017